

MOLTEPLICITÀ

Spazi che accolgono
relazioni in movimento

PROGETTO INCLUSIVO

Approccio culturale e normativo, strumenti e tecniche a disposizione

Data 11/06/2020

LA NORMATIVA TECNICA
L.13/89, D.M.236/89, DPR 503/96

Arch.a Cinzia Araldi

Promozione



Progetto e coordinamento




Patrocino



Iniziativa in collaborazione con







COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 3


“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.**”





LA NORMATIVA TECNICA IN MATERIA

- **Circolare del ministero dei Lavori Pubblici 4809/1968** “*Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale*”;
- **Legge 118/1971** “*Conversione in legge con modificazioni del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili*”;
- **Decreto del Presidente della repubblica 384/1978** “*Regolamento concernente norme di attuazione dell’art.27 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici*” (**abrogato**);
- **Legge 41/1986** “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (art. 32 dal comma 20 al 25);
- **Legge 13/1989** “***Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati***”;
- **Decreto Ministeriale 236/1989** “***Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche***”;
- Circolare Ministeriale – Ministero dei lavori Pubblici n.1669/U-L. del 1989** “*Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13*”;
- **Legge 104/1992** “*Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” (art. 8, 23 e 24);
- **Decreto del presidente della Repubblica 503/1996** “***Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici***”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001** “***Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia***” (dall’art. 77 al 82).



LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.13

“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”

Art. 1

Campo di applicazione? Tutti gli edifici privati con qualsiasi destinazione d’uso edilizia residenziale pubblica _nuove costruzioni e ristrutturazioni  DM 236/89

3. La progettazione deve comunque prevedere:


- accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

GLI STESSI PUNTI SONO RIPORTATI ALL'ART.77 DEL DPR 380/2001

4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.13

“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”



Per la prima volta vengono citati interventi per “favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati” (art.2.1)


La legge stabilisce contributi economici per interventi di abolizione delle barriere nelle abitazioni ove risiedono persone con disabilità, superando anche lo scoglio di assemblee condominiali eventualmente contrarie (art.2.2)...*omissis...i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la potestà possono installare a proprie spese, servoscala , nonché strutture mobili facilmente rimovibili...*

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120 comma 2 e 1121 comma 3 del codice civile

Viene introdotta la possibilità di derogare alle “*norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi*” (art.3.1) con l’obbligo del rispetto delle distanze di cui agli art.873 e 907 del codice civile

D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”



1_edifici privati residenziali e non



NUOVE COSTRUZIONI




2_edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata

3_RISTRUTTURAZIONE degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1 e 2, anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;


4_gli SPAZI ESTERNI di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti 1_2_3

ART.1

Campo di Applicazione



D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Art.2



Per barriere architettoniche si intendono:

A) *“Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.”*



B) *“Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti”*




C) *“La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”*



D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236

Art.2 e Art.3



Art. 2 - Definizioni

G) Per **accessibilità** si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.


Art. 3 – Criteri generali di Progettazione

3.1 L'**accessibilità** esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

ACCESSIBILITA' = POSSIBILITA' DI: RAGGIUNGERE, COMPRENDERE, USARE



D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Art.3.2 _ Art.3.3



?




ACCESSIBILITA'

3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

- a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali (vedi definizione art.2 F);
- b) le parti comuni.

Il Testo Unico per l'edilizia DPR 380/2001 riporta gli stessi contenuti!


D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Art.3.3



ACCESSIBILITA'

Deve inoltre essere garantita per:

- a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento...*omissis*
- b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
- c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.



D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Criteri di progettazione per l'accessibilità e specifiche funzionali e dimensionali

Fondamentale è la lettura in combinato disposto della seconda parte, artt. 3,4,5,6 con quelli della terza parte, artt. 8,9

Gli Artt. 3,4,5,6. dettano i criteri progettuali in termini di prestazioni
Gli Artt. 8 e 9 dettano le specifiche soluzioni funzionali e dimensionali e soluzioni tecniche conformi. Hanno valore prescrittivo



D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Criteri di progettazione per l'accessibilità e specifiche
funzionali e dimensionali




Ad esempio_ SERVIZI IGIENICI:


Artt.4. Descrivono le unità ambientali e loro componenti

L'Art.4.1.6 Servizi Igienici ci parla delle caratteristiche prestazionali a cui dobbiamo rispondere. I criteri progettuali

Artt.8. Specifiche funzionali e dimensionali

L'Art. 8.1.6 Ci fornisce le specifiche funzionali e dimensionali da garantire










Art. 3 – Criteri generali di progettazione

3.2 Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

INSTALLAZIONE FACOLTATIVA









D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Tema focus_Ascensore

Art. 3 – Criteri di progettazione

3.2 L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali interrati e/o porticati.




INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA !



D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236


Ristrutturazione accessibile

PENSIAMO ALLE PERSONE CHE ABITERANNO LO SPAZIO




D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236

Ristrutturazione accessibile



PIANTA PIANO PRIMO
stato di fatto



PIANTA PIANO PRIMO
progetto

Cosa devo vedere:

Percorsi dal parcheggio

Ingresso

Spazi distributivi e connettivi

Collegamenti verticali


Servizi igienici

Porte

Spazi di relazione e di vita...

ecc...ecc...

Tutti i punti elencati all'artt. 4 e 8



D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236 Art.2 Definizioni_Visitabilità



H) Per **visitabilità** si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.



Art. 3 – Criteri generali di progettazione

3.1 La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Art.3.4



a

“Ogni unità immobiliare qualsiasi sia la sua destinazione deve essere visitabile”




b

VISITABILITA'

Spazi di relazione
E
Servizio igienico




c



d

D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Art.3.4 _Focus




3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere **visitabile**, fatte salve le seguenti precisazioni:

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq., il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;




D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236


Focus: Visitabilità VS Accessibilità



NUOVA ATTIVITA', RISTRUTTURAZIONE o CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO




Ingresso
+
Spazi di
relazione
+
Servizio igienico
accessibile




D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236





Focus: Visitabilità VS Accessibilità



APERTURA NUOVA ATTIVITA' (< 250mq) CON OPERE SENZA CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO




SPAZI ANTISTANTI E RETROSTANTI LE PORTE



Accessibilità per:
Ingresso
+
Spazi di relazione


Servizio igienico
non richiesto dal dm 236/89 ma
auspicabile nel rispetto L18/2009

D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236 Focus Visitabilità versus Accessibilità



APERTURA ATTIVITA' SENZA OPERE SENZA CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Caso in cui di un' attività è legittimata in riferimento all'art.3.4 comma e del DM 236/89



Affidarsi alla sola
rispondenza della
Normativa tecnica
non è più
sufficiente

Per la legittimazione di unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico è necessario tenere in considerazione almeno altre tre leggi:


Legge 5 febbraio 1992, n.104

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Legge 1° marzo 2006, n. 67

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Art.2 Definizioni_Adattabilità



I) Per **adattabilità** si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.




f

ADATTABILITA'

Luoghi di lavoro non aperti al pubblico
E
Edifici residenziali unifamiliari
E
Plurifamiliari privi di parti comuni

g





D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
ART.6 Criteri progettuali per l'adattabilità



6.1 INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.

La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.

A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice.

D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Art.3_Art.3.5_Art.6.1_Art.6.2






L'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

3.5 Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.

D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236

Istallazione Montascale a servizio di un condomino con disabilità




SVANTAGGI:

- Esclusività d'uso
- Idoneo per superare piccoli dislivelli (max 4 m)
- Ingombro fisso della guida sulla scala
- Ingombro dell'impianto in movimento
- Manutenzione
- Necessita di grandi pianerottoli

VANTAGGI:

- Consente il trasporto della carrozzina sulle scale
- Ha un costo relativamente limitato (se paragonato all'installazione di un ascensore)
- Non necessita di titoli abilitativi
- Utilizzabile in autonomia se opportunamente predisposto
- Velocità d'installazione



D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Installazione Montascale a servizio di un condomino con
disabilità


REQUISITI GENERALI:

- certificato di invalidità (se si richiedono contributi L13)
- montascale che rispetti i criteri prestazionali dettati dal D.M. 236/1989

REQUISITI SPECIFICI (da valutare caso per caso):

- scala di almeno 100 cm (dipende dal tipo di impianto che si vuole installare)
- verifica presenza di vincoli che ne impediscano l'installazione
- posizionamento dello stazionamento non leda i diritti degli altri condomini

D.M. n.246/1987 ALLEGATO all'art. 2.4 _ D.Lgs 242/96



PASSAGGIO LIBERO DI ALMENO 80 cm

(al netto del corrimano e delle guide muro) quando il dispositivo non è in uso

COSA FARE:


convocare un assemblea di condominio.

Se l'assemblea non prende una decisione, la persona interessata può installare il montascale a proprie spese.

L'assemblea può opporsi solamente quando l'opera pregiudichi la stabilità e la sicurezza del fabbricato.


D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236

Servoscala a piattaforma




Caratteristiche dei Servoscala Curvilinei SLIM

Vista frontale, macchina aperta



Vista laterale, macchina aperta, fissaggio con piedi portanti



Vista laterale, macchina chiusa, fissaggio a muro




Tabella 1 - Dimensioni minime SLIM


LxP	Pedana (larghezza x profondità)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB	Larghezza totale piattaforma	1130	1130	1130	1230	1400	1650
AD	Profondità utile interno barre	530	580	580	580	655	655
AE	Larghezza utile interno barre	745	745	745	825	975	1225
AH	Altezza macchina aperta	1640	1690	1690	1690	1765	1765

Tabella 2 - Ingombri in funzione della tipologia di fissaggio

Tipologia di fissaggio	Fissaggio a muro	Fissaggio con piedi portanti
AN Ingombro dall'esterno della guida	95	175
Curva positiva per pendenze fino a 60°:		
AM Ingombro macchina chiusa	305	385
AD Ingombro macchina aperta*	905	985
Curva positiva per pendenze minori di 120°:		
AM Ingombro macchina chiusa	325	405
AD Ingombro macchina aperta*	930	1005
Curva negativa:		
AM Ingombro macchina chiusa	365	445
AD Ingombro macchina aperta*	965	1045

Tabella 3 - Specifiche


Larghezza minima scala	895 mm minimo	Sistema di rallentamento in curva	di serie
Dimensione pedana	min 750x600 / max 1250x800	Portata massima	225 Kg (daN)
Pendenza superabile	0° - 60°	Peso macchina	102 Kg (daN) **
Ingombro pedana chiusa	305 mm minimo	Peso guida	10 Kg (daN)/m
Ingombro guida	95 mm minimo	Potenza massima	1,5 kW
Consumo	1,1/1,5 kW	Tensione nominale di rete	220V (ac) 50Hz
Installazione	interna/esterna	Tensione di alimentazione servoscala	24V (dc)
Sistema soft-start e soft-stop (partenza dolce e arrivo rallentato)	di serie	Velocità	0,1 m/s max.



Necessita di una scala con larghezza di dimensioni minime di 100 cm
Pianerottoli sufficientemente grandi per permettere la rotazione della piattaforma


D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236

Istallazione ascensore in condominio con taglio scale





L'art. 8.1.10 definisce larghezza minima delle rampe di scale di uso comune m. 1,20. Possono essere derogate dall'Amministrazione Pubblica poiché l'art. 7 del medesimo D.M. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

SI



NO





D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236
Istallazione ascensore in condominio con taglio scale

REQUISITI GENERALI:

- impossibilità di procedere in altro modo, ad esempio altra ubicazione o inserimento di montascale (se la richiesta è da parte di un condomino con dis.motorie).
- ascensore che rispetti i criteri prestazionali dettati dal D.M. 236/1989
- certificato di invalidità (se si richiedono i contributi L13)

REQUISITI SPECIFICI (da valutare caso per caso):

- necessità di spazio necessario per tagliare le scale e garantirne la fruibilità art.6.2
- verifica presenza di vincoli che ne impediscano l'installazione

D.M. n.246/1987 ALLEGATO all'art. 2.4_D.Lgs 242/96

**IL REGOLAMENTO EDILIZIO
DOVREBBE CONTENERE INDICAZIONI**



PASSAGGIO LIBERO DI ALMENO 80 cm

COSA FARE:


Convocare un assemblea di condominio.

Se l'assemblea non prende una decisione, la persona interessata non può installare l'ascensore a proprie spese.

L'assemblea può opporsi solamente quando l'opera pregiudichi la stabilità e la sicurezza del fabbricato (esistono numerose sentenze a favore).

D.M. 14 GIUGNO 1989 N.236

Ascensore o piattaforma elevatrice




Caratteristiche tecniche

Accessi	Portata		Dimensioni (mm)							
	Kg	Passeggeri	Cabina (h 2025)		Porte (h 2000)	Vano				
			Larghezza	Profondità		Esterno struttura autoportante		Interno cemento armato o muratura		
					Luce	Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	
SINGOLO B	250	2	630	780	650	1090	995	990	910	
SINGOLO A o C	250	2	700	780	650	1132	1055	1040	960	
OPPOSTI A e C	250	2	700	780	650	1132	1080	1040	980	
SINGOLO A o C	320	3	800	1200	750	1232	1475	1140	1375	
OPPOSTI A e C	320	3	800	1200	750	1232	1500	1140	1400	
SINGOLO A o C	320	3	950	1300	800	1392	1575	1280	1470	
OPPOSTI A e C	320	3	950	1300	800	1392	1600	1280	1500	
ADIACENTI A e B	320	3	1200	1200	800	1660	1470	1560	1370	
ADIACENTI B e C	320	3	1200	1200	800	1660	1470	1560	1370	

Fossa minima per piano Cabina standard (mm)	Fossa minima per piano Cabina speciale (mm)	Testata standard (mm)
130	145	2500


Le configurazioni si riferiscono ad alcuni impianti tipo, sono possibili ulteriori configurazioni previa verifica tecnica.

PIANTA VANO CORSA ACCESSI A - B - C



D.P.R.24 LUGLIO 1996 N.503

Regolamento recante norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici



NUOVE COSTRUZIONI
edifici e spazi pubblici di nuova costruzione (anche temporanei)



Cambio di destinazione finalizzata all'uso pubblico



ART.1

Campo di Applicazione

Servizi speciali di pubblica utilità (Mezzi e Stazioni)




RISTRUTTURAZIONE degli edifici e spazi pubblici o a qualunque altro tipo di intervento suscettibile di limitare l'accessibilità e visitabilità almeno per la parte oggetto di intervento;




D.P.R.24 LUGLIO 1996 N.503

Regolamento recante norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici




C"La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi."



D.P.R.24 LUGLIO 1996 N.503

Alcuni punti importanti da ricordare

- Il D.P.R. n. 503, sostituisce il D.P.R. n. 384 del 1978, ha lo scopo di unificare e razionalizzare le norme tecniche di riferimento per edifici pubblici e privati.
- Vengono estese le prescrizioni indicate nel D.M. n. 236 del 1989 anche agli spazi ed edifici pubblici, e si richiamano la Legge n. 41 del 1986 (Legge finanziaria) e la Legge n. 104 del 1992 (Legge – quadro).
- L'elemento più significativo è la richiesta di rendere accessibili, o apportare accorgimenti per migliorare la fruibilità, tutti gli spazi ed edifici pubblici esistenti, anche se non soggetti a ristrutturazione.
- In attesa che le Amministrazioni pubbliche apportino gli adeguamenti prescritti, negli immobili di loro competenza, si possono installare sistemi di “servizi a chiamata” per attivare un “servizio assistenza”. Tale provvedimento, che doveva avere carattere temporaneo, è diventato spesso l'unica soluzione adottata.
- Il decreto precisa inoltre che non potranno essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, per la realizzazione di opere o servizi non conformi alle norme di accessibilità.



RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA

In sintesi

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

Articolo 1


1.4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

D.M. 14 giugno 1989, n. 236

Articolo 7

7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge.

Legge 104/92 Art.24 *Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche*, comma 3, 6 e 7



RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

D.M. 236/89 Articolo 7 Cogenza delle prescrizioni

7.3 ...*omissis* Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia e' subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.


... L'Amministrazione Comunale può concedere deroghe in virtù dell'art. 7.4, e art.7.5

Legge 104/92 Art.24 comma 4, 5, 6 e 7

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune...*omissis*

DPR 503/96 Art.19 comma 4 *Deroghe e soluzioni alternative*

Art.21 comma 2 *Verifiche*



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

